



CORTE d'ASSISE di BUSTO ARSIZIO

N. [REDACTED] RG Assise

Busto Arsizio, il 19 settembre 2023

N. [REDACTED] RG NR

ORDINANZA

La Corte di Assise di Busto Arsizio, composta dai signori

Dott. Giuseppe Fazio	presidente
Dott.ssa Rossella Ferrazzi	giudice
Merlotti Giacomo	giudice popolare
Dell'Avo Gabriele	giudice popolare
Turra Caterina	giudice popolare
Pincioli Ilaria	giudice popolare
Verta Simona	giudice popolare
Andretta Massimiliano	giudice popolare

rilevato che, con istanza pervenuta in data 07.07.2023, l'imputato **Davide FONTANA**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] detenuto p. q. c. presso la Casa Circondariale di Pavia, difeso di fiducia dagli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] entrambi del Foro di Brescia, imputato dei reati di cui agli artt. 575, 577, comma 2, 61 n° 2) c.p., fatto commesso in Rescaldina (MI), il giorno 11 gennaio 2022, e di cui agli artt. 81 cpv., 411, 61, 1° comma, n° 1, c.p., per fatti commessi in Rescaldina (MI) in epoca compresa tra il mese di gennaio del 2022 ed il 19 marzo 2022, nei cui confronti è stata emessa la sentenza di condanna n° 1/2023 in data 12 giugno 2023 ha avanzato istanza di ammissione al programma di giustizia riparativa, segnalando di aver manifestato, già avanti al Gup. presso il Tribunale di Busto Arsizio, *“la propria volontà di riparare alle conseguenze del proprio gesto”*;

rilevato che, nel medesimo processo, sono costituite parti civili:

- [REDACTED] assistita dall'Avv. [REDACTED]
- [REDACTED] assistito dall'Avv. [REDACTED]
- il minore [REDACTED] rappresentato da [REDACTED] esercente la responsabilità genitoriale, [REDACTED]
- [REDACTED] assistito dall'Avv. [REDACTED]

ritenuta l'istanza ammissibile in astratto, in assenza di dati normativi contrari;

rilevato che il giudice che procede ex art. 45 *ter* disp. att. c.p.p. deve provvedere sull'istanza, sentite le parti ed i rispettivi difensori;

ricordato che l'8 settembre 2023, la difesa dell'imputato ha depositato memoria con allegati, insistendo nell'istanza di FONTANA;

rilevato che, instaurato ritualmente il contraddittorio, all'odierna udienza camerale all'uopo fissata il FONTANA ha ribadito la propria volontà di riparare in concreto alla gravissima condotta posta in essere, sostenendo di avere *“un grande bisogno di farlo”* e chiedendo alla Corte *“di permettermi di fare qualsiasi cosa, percorsi, di seguire programmi, qualsiasi cosa sia possibile fare verso i parenti di Carol e anche verso altre associazioni”* (*cfr.* pag. 4 stenotipia udienza del 15.09.2023);

considerato che nella medesima udienza la difesa si è riportata alla memoria già depositata in atti ed il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell'istanza, ritenendo che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa non possa essere ritenuto utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, tenuto conto dell'attuale fase processuale (sentenza di primo grado non irrevocabile, in pendenza del termine per l'appello);

messo in rilievo che anche il difensore delle parti civili ha chiesto il rigetto dell'istanza, condividendo le osservazioni del Pubblico Ministero, ed ha comunicato che tutte le persone offese non sono disponibili ad avere rapporti di qualunque tipo, anche mediati, con Davide FONTANA;

considerato che l'imputato ha manifestato, sin dalla fase delle indagini preliminari, la seria, spontanea ed effettiva volontà di riparare alle conseguenze del reato, ribadita anche all'odierna udienza, tanto da aver chiesto scusa ai familiari della vittima sin dalla prima udienza dibattimentale, utilizzando quindi uno degli strumenti della giustizia riparativa;

ricordato che, alla luce degli artt. 42 e segg. d.lvo 150/22 e 129 *bis* c.p.p., l'avvio di un percorso di giustizia riparativa prescinde dal consenso di tutte le parti interessate e l'eventuale dissenso della vittima del reato può essere valutato dal giudice come ostativo solo nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 129 *bis* c.p.p.;

ritenuto, esaminati gli atti, che nel caso concreto lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa – laddove ritenuto esperibile dai mediatori anche con *“vittima cd. aspecifica”* - possa comunque essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, giacché la *ratio* dell'istituto è quella di ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo tra autore e vittima del reato, ma anche all'interno del contesto sociale di riferimento e che l'istituto di cui è stata chiesta l'applicazione ha anche, se non soprattutto, natura pubblicistica ed ha lo scopo ulteriore di far maturare un clima di sicurezza sociale (*cfr.* relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, pag. 297), sicché la volontà del legislatore è indubbiamente di incentivare il ricorso a

detto strumento, come chiaramente emerge dall'art. 43, comma 4, d.lgs. 150/2022, secondo cui l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito;

evidenziato che a fronte dei predetti elementi deve ritenersi che la fase processuale in cui l'istanza viene proposta non abbia rilievo ai fini della valutazione dell'utilità dell'accesso ad un programma di giustizia riparativa, richiesta dal terzo comma dell'art. 129 bis c.p.p., poiché la norma prevede che l'invio al Centro per la giustizia riparativa possa essere disposto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (ed addirittura anche nella fase delle indagini preliminari);

ribadito che l'utilità del ricorso all'istituto in esame deve essere valutata non solo rispetto all'imputato ed al processo, ma anche tenendo conto della segnalata natura anche pubblicistica dello strumento normativo;

considerato che non è quindi possibile escludere l'utilità dell'accesso al programma anche nella presente fase processuale;

rilevato che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa da parte del FONTANA non comporta alcun pericolo concreto per l'accertamento dei fatti, già giudicati in primo grado, come del resto riconosciuto da tutte le parti;

ritenuto che non sussista neppure un pericolo concreto per gli interessati, pur tenuto conto della presenza di un minore di circa sette anni;

evidenziato che l'art. 46 d.lgs. 150/2022, del resto, prevede l'ipotesi di coinvolgimento nel programma di giustizia riparativa di soggetti minorenni, indicando la necessità di tutelare comunque la loro personalità ed i loro interessi, e che il mancato consenso anticipato dalla difesa delle parti civili comporterà, qualora confermato avanti al mediatore, la necessità di predisporre un programma con "vittima cd. aspecifica", con conseguente prevedibile esclusione, in concreto, di un pericolo per le persone offese;

PQM

visti gli artt. 129 *bis* c.p.p., 42 e segg. d.lvo 150/22

DISPONE

l'invio del caso al Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale del Comune di Milano perché verifichi la fattibilità di un programma di giustizia riparativa, mandando agli operatori del centro la valutazione della fattibilità in concreto di un programma anche con vittima cd. aspecifica, segnalando che si procede per reati non procedibili a querela.

Manda alla Cancelleria per la notifica all'imputato ed ai difensori anche delle parti civili, la comunicazione al Pubblico Ministero ed al Centro delegato per la valutazione.

Il giudice estensore

Rossella Ferrazzi

Il presidente

Giuseppe Fazio